

	Comune di Caravaggio	Numero 41	Data 28/04/2020
---	---------------------------------	----------------------	----------------------------

Deliberazione Giunta Com.le
 (seduta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 DL 18/2020
 e del Decreto sindacale n. 143 del 2 aprile 2020)

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19: DIFFERIMENTO DI TERMINI PER
 ALCUNE SCADENZE TRIBUTARIE.**

L'anno **2020** addì **28** del mese di **Aprile** alle ore 10.30. Previa apposita convocazione di tutti i componenti della Giunta Comunale, all'appello in videoconferenza risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente
BOLANDRINI Claudio	Sindaco	SI
LEGRAMANDI Ivan	Vice Sindaco	SI
ARIUOLO CLAUDIA	Assessore	SI
BANFI FEDERICA	Assessore	SI
LANZENI PIERLUIGI	Assessore	SI
MERISIO FRANCESCO	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Segretario LOPOMO Dott. Domenico, presente in sede comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOLANDRINI Claudio - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: DIFFERIMENTO DI TERMINI PER ALCUNE SCADENZE TRIBUTARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- In data 8 marzo 2020 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato decretato per l'intera Lombardia di evitare lo spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus COVID-19;
- In data 9 marzo 2020 le misure di cui al precedente decreto sono state estese a tutto il territorio nazionale.

VISTI:

- l Dpcm 11 marzo 2020 e 10.04.2020 recanti ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sull'intero territorio nazionale;
- Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA l'ordinanza del sindaco con la quale viene disposta la sospensione del mercato fino al 03.05.2020, salvo ulteriori provvedimenti a seguito di nuove disposizioni ministeriali;

CONSIDERATO, pertanto, che nelle condizioni eccezionali che si sono venute a creare, si ritiene di dover necessariamente semplificare e agevolare obblighi e scadenze nei confronti della Pubblica Amministrazione, tenendo nel giusto conto le difficoltà che sia i singoli cittadini che la struttura produttiva e commerciale si trovano ad affrontare;

VALUTATO che l'emergenza sanitaria e il regime restrittivo della libertà personale, nonché le difficoltà economiche e i problemi tecnici conseguenti alla situazione eccezionale venutasi a creare, ben possono indurre a far rientrare eventuali ritardi nel pagamento di alcuni tributi locali ad impossibilità oggettive non imputabili a comportamenti colposi dei contribuenti e, quindi, non assoggettabili a sanzioni ed interessi: trattasi di un principio peraltro affermato anche dal legislatore laddove all'art. 6, al comma 5 del D.Lgs, 472, 18 dicembre 1997, prevede che: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore,";

DATO ATTO, infatti, che per consolidato orientamento giurisprudenziale: *"In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l'esimente di cui all'art 6, comma 5 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 postula la ricorrenza di una causa di forza maggiore, la cui nozione, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'osservanza dell'obbligo, da parte dell'interessato, di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Ne consegue che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso."* (Comm. trib. regionale Lazio Roma Sez. XVI Sent., 03/04/2019)

CON particolare riferimento, dunque, alla situazione del Comune di Caravaggio, si fa presente che la scadenza per il versamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) permanente e del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) relativo al mercato settimanale era fissata al 29.02.2020, che la scadenza per il versamento della seconda rata dell'Imposta di Pubblicità era in scadenza il 31 Marzo 2020, che la scadenza della prima rata della Tassa Rifiuti (TARI) è fissata per il 31.05.2020 e che si ritiene di procedere alla sospensione delle rate di marzo, aprile e maggio 2020 riguardo le dilazioni concesse per gli accertamenti TARI, TASI e IMU emessi, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;

RITENUTO, altresì:

- Di riparametrare il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) dovuto dagli operatori del mercato settimanale, tenendo conto dei giorni di mancata occupazione a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di limitazione/chiusura mercati per emergenza Covid-19;
- Ai fini della decadenza della concessione del mercato, di non tener conto del periodo di sospensione dello stesso a seguito di ordinanza sindacale emessa a seguito dell'emergenza Covid-19;

EVIDENZIATO che il presente atto per le ragioni sopra esposte, al fine di intervenire nella maniera più celere possibile, viene assunto dalla giunta comunale dando atto che quanto verrà sottoposto a convalida dal Consiglio Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di differire, in ragione della straordinarietà causata dall'emergenza Covid-19:
 - a. la scadenza per il versamento della rata del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche permanente e del Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche del mercato settimanale entro il termine del 31.07.2020;
 - b. la scadenza della seconda, terza e quarta rata dell'Imposta di Pubblicità rispettivamente entro il 30.06.2020, entro il 30.09.2020 e la quarta entro il 30.11.2020.
 - c. la scadenza della prima rata della TARI al 31.07.2020
2. di sospendere le rate di marzo, aprile e maggio 2020 riguardo le dilazioni concesse per gli accertamenti TARI, TASI e IMU emessi, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;
3. di riparametrare il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) dovuto dagli operatori del mercato settimanale, tenendo conto del periodo di mancata occupazione a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di limitazione/chiusura mercati per emergenza Covid-19;

4. ai fini della decadenza della concessione del mercato, di non tener conto del periodo di sospensione dello stesso a seguito di ordinanza sindacale emessa a seguito dell'emergenza Covid-19;
5. di dare mandato al Servizio Comunale competente di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per dare corso immediato alle misure sopra individuate;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta M.T. Spa, attuale concessionaria del servizio di riscossione dell'Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per dar corso immediato alle misure sopra individuate.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 81**

Ufficio Proponente: **UFFICIO TRIBUTI**

Oggetto: **EMERGENZA COVID-19: DIFFERIMENTO DI TERMINI PER ALCUNE SCADENZE TRIBUTARIE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/04/2020

Il Responsabile di Settore
Claudia Fagioli

Parere Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Costa dott.ssa Clara

IL PRESIDENTE
BOLANDRINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
LOPOMO Dott. Domenico

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caravaggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Domenico Lopomo;1;12730473
BOLANDRINI CLAUDIO;2;13626814